

ALLEGATO "D"

AL MIO ATTO 23681 RACC.

STATUTO

della SOGEI Società Generale d'Informatica, Società per Azioni

Articolo 1 - Costituzione

1. E' costituita una Società per azioni denominata "SOGEI - Società Generale d'Informatica S.p.A.", in via breve "SOGEI S.p.A."

Articolo 2 - Sede

1. La Società ha sede legale nel Comune di Roma.

2. Nei modi di legge potranno essere istituite e soppresse sedi secondarie, filiali ed uffici in Italia e nel territorio dell'Unione Europea.

Articolo 3 - Durata

1. La durata della Società è fissata dal giorno della sua legale costituzione al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) e può essere prorogata per deliberazioni della Assemblea degli azionisti.

Articolo 4 - Oggetto sociale

1. La Società, in quanto organismo di diritto pubblico/amministrazione aggiudicatrice e in quanto società partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, ha

per oggetto prevalente la prestazione di servizi strumentali all'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze ed alle Agenzie fiscali ed in particolare:

a) ogni attività, ivi compresa l'attività industriale, finalizzata alla realizzazione, allo sviluppo, alla manutenzione ed alla conduzione tecnica del sistema informativo della fiscalità per l'Amministrazione fiscale;

b) ogni altra attività connessa, direttamente o indirettamente, con quella di cui sopra ivi comprese il supporto, l'assistenza e la consulenza all'Amministrazione fiscale per lo svolgimento delle funzioni statali ad essa spettanti;

c) ogni altra attività di carattere informatico in aree di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. La Società ha, altresì, quale oggetto lo svolgimento, nel rispetto della normativa vigente, di ogni attività di natura informatica per conto della Amministrazione pubblica centrale o locale, di istituzioni, di Enti pubblici territoriali locali, di società a partecipazione pubblica, anche indiretta, di organismi ed enti che svolgano attività di interesse pubblico o rilevanti nel settore pubblico, nonché di

Istituzioni internazionali e sovranazionali e di Amministrazioni pubbliche estere.

3. La Società può effettuare tutte le attività statutarie anche mediante affidamenti "in house".

4. La Società, anche in collaborazione con altre Amministrazioni Pubbliche, con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. (IPZS) e, ove necessario, d'intesa con altre Strutture Organizzative del Sistema informativo della fiscalità sviluppa i progetti e le iniziative, a livello nazionale, comunitario e internazionale, previsti dall'Atto di indirizzo strategico del Ministro dell'Economia e Finanze del 3 settembre 2009, emanato ai sensi dell'articolo 19, commi 11 e 12 della Legge 3 agosto 2009 n° 102 e s.m. ed i. e da eventuali successivi atti di analogo contenuto.

5. Per il raggiungimento dello scopo sociale la Società potrà compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, comunque ad esso connesse, compresi la stipula di contratti di locazione di qualsiasi durata, di leasing e di comodato, il rilascio di fidejussioni e di garanzie reali, la acquisizione, la cessione e lo sfruttamento di privative industriali, brevetti, invenzioni, la prestazione di servizi e, in genere, ogni

operazione riconosciuta dal Consiglio di Amministrazione necessaria od utile a tal fine.

6. Per conseguire la massima efficienza della sua azione e per l'acquisizione di risultati utili anche alla individuazione delle più idonee soluzioni dei problemi organizzativi della Pubblica Amministrazione, la Società - nel quadro dell'obiettivo del costante aggiornamento tecnologico e professionale - potrà svolgere ricerca applicata e procedere alla realizzazione ed allo sviluppo di prodotti in ogni area aperta dalla tecnologia informatica.

7. La Società può realizzare le attività rientranti nell'oggetto sociale anche mediante la costituzione di patrimoni destinati a specifici affari ai sensi degli articoli 2447bis c.c. e seguenti.

8. La Società può assumere partecipazioni in altre imprese direttamente strumentali all'attività svolta e tali comunque che, per la misura e per l'oggetto della partecipazione, non risulti modificato l'oggetto sociale.

Articolo 5 - Capitale

1. Il capitale sociale è di Euro 28.830.000,00 (ventottomilionioottocentotrentamila/00) ripartito in numero 28.830 (ventottomilaottocentotrenta) azioni del valore

nominale di Euro 1.000,00 (mille/00) ciascuna, aventi tutte parità di diritti.

2. La Società è a totale partecipazione pubblica e le sue azioni appartengono al Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 6 - Divieto della circolazione delle azioni

1. Non è consentito il trasferimento delle azioni.
2. Le azioni recano l'indicazione del suddetto vincolo.

Articolo 7 - Azioni

1. Le azioni sono indivisibili ed ogni azione dà diritto ad un voto.
2. La qualità di azionista importa adesione all'atto costitutivo ed al presente statuto ed elezione di domicilio da parte degli azionisti, a tutti gli effetti di legge, presso la sede legale della Società per quanto concerne i loro rapporti con la medesima.

Articolo 8 - Conversione

1. Le azioni non possono, in ogni caso, essere emesse o convertite al portatore e sono, comunque, soggette ai limiti alla circolazione previsti dal precedente articolo 6, comma 1.

Articolo 9 - Aumenti di capitale

1. Addivenendosi ad aumenti di capitale, le azioni di nuova

emissione sono offerte in opzione agli azionisti, fatta eccezione per i casi consentiti dalla legge.

Articolo 10 - Versamenti

1. I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione in una o più volte.

2. A carico dei soci in ritardo con i pagamenti decorre l'interesse nella misura del 2% (dueper cento) annuo oltre il tasso ufficiale di sconto, fermo il disposto dell'articolo 2344 c. c..

Articolo 11 - Obbligazioni

1. La Società può emettere obbligazioni, determinandone le condizioni di collocamento, a norma e con le modalità di legge.

Articolo 12 - Assemblee

1. Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola, nel Comune sede della Società, salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

2. Il termine di convocazione previsto all'articolo 2364 c.c. è fissato, ordinariamente, in 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla chiusura dell'esercizio e, qualora concorrano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, in 180 (centottanta) giorni.

Articolo 13 - Convocazione

1. E' consentita la convocazione delle Assemblee mediante avviso del Presidente del Consiglio di Amministrazione da inviare ai soci ed ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

2. In tale ipotesi la convocazione avverrà mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con qualunque altro mezzo che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento da parte dei soci, all'indirizzo depositato nel libro soci, almeno otto giorni consecutivi prima rispetto alla data delle Assemblee.

3. L'avviso di convocazione deve indicare:

- a) il luogo in cui si svolge l'Assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
- b) la data e l'ora di convocazione dell'Assemblea;
- c) le materie all'ordine del giorno;
- d) le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

4. In caso di impossibilità di tutti gli Amministratori e di loro inattività, l'Assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale, oppure mediante provvedimento del tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

Articolo 14 - Intervento nelle Assemblee

1. L'intervento alle Assemblee degli azionisti è regolato dalle norme di legge e dal presente statuto, fermo restando che i certificati azionari dovranno essere depositati presso la sede sociale almeno 3 (tre) giorni consecutivi prima di quello fissato per le Assemblee nell'avviso di convocazione, ovvero dovranno essere presentati nelle Assemblee prima della proclamazione della apertura della seduta.

2. Gli azionisti possono intervenire alle Assemblee anche mediante mezzi di telecomunicazione ed esercitare, in siffatto modo, il loro diritto di voto.

3. Nella ipotesi di cui sopra le Assemblee si considerano tenute nel luogo ove si trovano il Presidente ed il Segretario o il notaio.

4. L'Assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto, in tempo reale, degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'Assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

Articolo 15 - Rappresentanza

1. Gli azionisti possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, nei limiti e con le modalità previste dalla legge.

2. La rappresentanza può essere conferita per una o più Assemblee.

Articolo 16 - Presidenza dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In sua assenza l'Assemblea elegge il proprio Presidente.

2. Il Presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento delle Assemblee ed accerta i risultati delle votazioni.

3. Il Presidente, nell'esercizio delle sue funzioni e fatta salva l'ipotesi in cui, per legge, debba essere assicurata la presenza del notaio, è assistito da un Segretario nominato con il voto della maggioranza dei presenti.

Articolo 17 - Costituzione e deliberazioni

1. Per la legale costituzione in prima e seconda convocazione delle Assemblee, tanto ordinarie quanto straordinarie, si applicano le norme di legge.

2. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria e quella

straordinaria deliberano a maggioranza assoluta.

3. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria e quella straordinaria deliberano con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale rappresentato in Assemblea, salvo che per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione, lo scioglimento della Società, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione in caso di aumento del capitale, per le quali deliberazioni è sempre necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

4. I verbali, da redigersi tempestivamente e, comunque, in tempo utile per l'esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione devono, in ogni caso, indicare la data dell'Assemblea, l'identità dei partecipanti e il capitale da essi portato, le modalità ed il risultato delle votazioni, nonché l'identificazione di soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. A richiesta dei soci devono anche riportare, per riassunto, le loro dichiarazioni relativamente agli argomenti all'ordine del giorno. Le copie del verbale sono autenticate dal Presidente e dal Segretario, anche disgiuntamente.

1. Alle votazioni si procede secondo le modalità stabilite dal Presidente dell'Assemblea.

Articolo 19 - Assemblea ordinaria - Compiti

1. L'Assemblea ordinaria svolge le funzioni previste dall'art. 2364, comma 1, c.c.

2. All'Assemblea ordinaria, fintantoché lo Stato Italiano detiene direttamente o indirettamente il controllo della società ai sensi dell'art. 2359 I comma n. 1 c.c., spetta altresì il compito di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad attribuire deleghe operative al Presidente, su specifiche materie delegabili ai sensi di legge.

Articolo 20 - Poteri informativi dei soci

1. I soci e il Dipartimento delle Finanze hanno diritto di avere dagli Amministratori notizie ed informazioni sulla gestione e amministrazione della Società. In particolare i soci e il Dipartimento delle Finanze saranno periodicamente informati sul budget comprensivo della relazione previsionale e programmatica contenente i programmi di investimento e il piano annuale.

Articolo 21 - Consiglio di Amministrazione

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da 5 (cinque) membri.

2. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2382 c.c., non possono essere nominati Amministratori i soci che detengano partecipazioni qualificate o di controllo in società produttrici e fornitrici di apparecchiature elettroniche, di programmi e di servizi ICT, nonché coloro che sono legati a dette società, o alle società da queste controllate o alle società che le controllano o a quelle sottoposte a comune controllo, da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione di opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

3. Inoltre, non possono essere nominati Amministratori coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva per reati contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per i delitti previsti dalle disposizioni penali in materia societaria (titolo XI del libro V del codice civile), nonché per un delitto in materia tributaria e per qualunque delitto non colposo che abbia determinato una condanna superiore a due anni.

4. Nella ipotesi di cui al comma precedente troverà applicazione l'articolo 2382 c.c..

5. Gli Amministratori durano in carica 3 (tre) esercizi, oppure il minor periodo stabilito dall'Assemblea all'atto di nomina; gli stessi sono rieleggibili una o più volte.

6. Se uno o più Amministratori vengono a mancare nel corso dell'esercizio si provvede nei termini e modi di legge.

7. Qualora per qualsiasi causa cessi la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea si intenderà cessato l'intero Consiglio e gli Amministratori rimasti in carica provvederanno a convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

8. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

9. La remunerazione dei componenti di comitati con funzioni consultive o di proposta, ove sia necessaria la costituzione di detti comitati, può essere riconosciuta a ciascuno dei componenti in misura non superiore al 30% del compenso deliberato per la carica di amministratore

Articolo 22 - Presidente, Vice Presidenti e Segretario

1. Il Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva all'Assemblea che ha proceduto alla sua nomina e qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea stessa, elegge tra i suoi membri un Presidente ed eventualmente un Vice

Presidente al solo fine di sostituire il Presidente nei casi di assenza o di impedimento del Presidente medesimo; la carica di Vice Presidente non darà in ogni caso titolo a compensi aggiuntivi. Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare un segretario che può non essere membro del Consiglio medesimo.

2. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e ne coordina i lavori.

Articolo 23 - Adunanze

1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e quando ne venga fatta richiesta da almeno tre Consiglieri. In questo secondo caso la convocazione viene fatta dal Presidente del Collegio Sindacale qualora, entro dieci giorni dalla loro richiesta al Presidente, questi non vi abbia ancora provveduto.

2. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale sulla trattazione degli argomenti.

3. Nella ipotesi di cui sopra, l'adunanza del Consiglio di

Amministrazione si considererà tenuta nel luogo ove si trovano il Presidente e il Segretario.

4. La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta per iscritto dal Presidente o, su sua indicazione, dal Segretario, con qualsiasi mezzo che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento.

5. La convocazione deve essere inviata ordinariamente almeno 5 (cinque) giorni consecutivi prima dell'adunanza che, nei casi di urgenza, sono ridotti a 2 (due).

Articolo 24 - Funzionamento

1. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente, ove eletto e, se anche questi è assente, dal Consigliere designato dal Consiglio stesso.

Articolo 25 - Validità delle deliberazioni

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Le deliberazioni sulla destinazione di patrimoni a specifici affari, di cui agli articoli 2447 bis c.c. e

seguenti, devono essere assunte a maggioranza assoluta dei componenti.

Articolo 26 - Competenze

1. La gestione della Società spetta agli Amministratori i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale tenuto conto degli indirizzi ricevuti dal Dipartimento delle Finanze e in conformità alle previsioni del Contratto di servizi quadro.

2. Il Dipartimento delle Finanze approva gli indirizzi generali concernenti:

- a) le strategie;
- b) l'organizzazione;
- c) le politiche economiche, finanziarie e di sviluppo della società.

Articolo 27 - Deleghe

1. Il Consiglio di Amministrazione, previa delibera dell'Assemblea degli Azionisti di cui al comma 2 dell'art. 19 del presente statuto, può attribuire deleghe operative al Presidente sulle materie delegabili ai sensi di legge, indicate dall'Assemblea, determinandone in concreto il contenuto.

2. Il Consiglio di Amministrazione, fermo restando quanto

previsto al precedente comma, può inoltre delegare, sempre nei limiti di legge e definendone il contenuto i limiti e le eventuali modalità di attuazione, parte delle sue attribuzioni ad un solo componente che viene nominato Amministratore Delegato. Solo a tale componente, e al Presidente nel caso di attribuzione di deleghe operative di cui al precedente comma, possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell'art. 2389 III comma c.c.

3. Il Consiglio di Amministrazione può delegare il compimento di singoli atti anche ad altri membri del consiglio stesso, a condizione che non siano previsti compensi aggiuntivi; può inoltre nominare uno o più procuratori per determinati atti o categorie di atti.

4. Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, almeno ogni 90 (novanta) giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

5. Il Responsabile della funzione di controllo interno riferisce al Consiglio di Amministrazione ovvero ad apposito Comitato eventualmente costituito all'interno dello stesso.

Articolo 28 - Verbali delle adunanze del Consiglio di

Amministrazione

1. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione risultano dai processi verbali, firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario, e trascritti sull'apposito libro tenuto a norma di legge.
2. Dei verbali possono essere rilasciate copie ed estratti a cura del Segretario.

Articolo 29 - Rappresentanza

1. La rappresentanza legale della Società, di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale spettano al Presidente e, in caso di sua assenza od impedimento, al Vice Presidente.
2. Fermo restando quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione può conferire la rappresentanza della Società ad uno o più dei suoi componenti.
3. Il Consiglio di Amministrazione può, inoltre, attribuire i poteri di firma, determinandone i limiti, ad uno o più dei suoi componenti, a dirigenti della Società ovvero a terzi.

Articolo 30 - Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale si compone di 3 (tre) membri effettivi e di 2 (due) supplenti.

2. I Sindaci restano in carica per 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

3. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2399 c.c. non possono essere nominati Sindaci i soci che detengano partecipazioni qualificate o di controllo in società produttrici e fornitrici di apparecchiature elettroniche, di programmi e di servizi ICT, nonché coloro che sono legati a dette società, o alle società da queste controllate o alle società che le controllano o a quelle sottoposte a comune controllo, da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione di opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

4. Inoltre, non possono essere nominati sindaci coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva per reati contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per i delitti previsti dalle disposizioni penali in materia societaria (titolo XI del libro V del codice civile), nonché per un delitto in materia tributaria e per qualunque delitto non colposo che abbia determinato una condanna superiore a due anni.

5. Per tutta la durata del loro incarico, i componenti del Collegio Sindacale debbono possedere i requisiti previsti dai commi che precedono. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

6. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza ai componenti del Collegio Sindacale.

Articolo 31 - Riunioni del Collegio Sindacale

1. Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale sulla trattazione degli argomenti.

2. Nella ipotesi di cui sopra, la riunione si considererà tenuta nel luogo ove si trova il Presidente.

Articolo 32 - Controllo contabile

1. Il controllo contabile è demandato ad un revisore contabile o ad una società di revisione che abbiano i requisiti di cui all'articolo 2409 bis c.c..

2. L'incarico ha la durata di 3 (tre) esercizi e può essere rinnovato.

3. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2409 quinquies

c.c. il controllo contabile non può essere affidato a soci che detengano partecipazioni qualificate o di controllo in società produttrici e fornitrici di apparecchiature elettroniche, di programmi e di servizi ICT, nonché a coloro che sono legati a dette società, o alle società da queste controllate o alle società che le controllano o a quelle sottoposte a comune controllo, da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione di opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

4. Inoltre, il controllo contabile non può essere affidato a coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva per reati contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per i delitti previsti dalle disposizioni penali in materia societaria (titolo XI del libro V del codice civile), nonché per un delitto in materia tributaria e per qualunque delitto non colposo che abbia determinato una condanna superiore a due anni.

5. Gli incaricati del controllo contabile debbono possedere, per tutta la durata del loro mandato, i requisiti indicati dai commi che precedono, nonché quelli previsti

dall'articolo 2409 quinquies c.c.. In difetto essi sono ineleggibili e decadono di diritto. In caso di decadenza, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare, senza indugio, l'Assemblea per la nomina di un nuovo revisore.

Articolo 33 - Dirigente Preposto

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, per un periodo non inferiore alla durata in carica del Consiglio stesso e non superiore a sei esercizi, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154-bis del testo unico delle disposizioni in materia finanziaria (D.Lgs. n. 58 del 1998 e successive modificazioni).

2. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari:

a) deve possedere i requisiti di onorabilità previsti per gli amministratori;

b) deve essere scelto secondo criteri di professionalità o competenza tra i dirigenti che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno tre anni nell'area contabile o amministrativa presso società, anche di consulenza, ovvero presso studi professionali;

c) può essere revocato dal Consiglio di Amministrazione,

sentito il parere del Collegio Sindacale, solo per giusta causa;

d) decade dall'ufficio in mancanza dei requisiti necessari per la carica, fermo restando che la decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto sopravvenuto;

e) predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio d'esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato.

3. Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

4. Gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano con apposita relazione, allegata al bilancio d'esercizio e, ove previsto, al bilancio consolidato, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure, di cui al precedente comma 2, lettera e), nel corso dell'esercizio cui si riferiscono i documenti, nonché la corrispondenza di questi alle risultanze dei libri e delle

scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e, ove previsto il bilancio consolidato, dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento.

Articolo 34- Bilancio

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio sociale, in conformità alle prescrizioni di legge.

Articolo 35 - Utili

1. L'utile netto di bilancio è ripartito come segue:

- per il 5%, (cinqueper cento) alla riserva legale, nei limiti di cui all'articolo 2430 c.c.;

- per il rimanente a disposizione della Assemblea per l'assegnazione dei dividendi agli azionisti o per altre determinazioni.

Articolo 36 - Dividendi

1. I dividendi si prescrivono a favore della Società qualora non siano riscossi entro il quinquennio dalla data in cui divengono esigibili.

Articolo 37 - Scioglimento - Liquidazione

1. In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determina la modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri ed i compensi.

2. Ai sensi dell'articolo 2485 c.c., il Consiglio di Amministrazione deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

Firmato: Sandro Trevisanato

Dr. Ignazio de Franchis Notaio (impronta del sigillo)